



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7636 del 2020, proposto da

Carlo Luigi Junior Castiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Claudio Galdiero non costituito in giudizio;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 della Regione Campania;
- dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione

al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2019/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 89, del 12 novembre 2019;

- della graduatoria definitiva della Regione Campania pubblicata sul BURC del 6/7/2020 nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022;

- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;

- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;

- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

**E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA**

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando il ricorrente a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso "per pubblici proclami", con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute e della Regione Campania, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dagli Enti intimati, con contestuale rilascio ai ricorrenti della relativa attestazione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'onere per il ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica entro i

successivi 15 giorni dal rilascio della citata attestazione.

Ritenuto altresì necessario acquisire dal Ministero, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti sulle censure relative ai quesiti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – dispone gli adempimenti di cui in motivazione, e rinvia l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare all'udienza camerale del 22.12.2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Dauno Trebastoni**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**